



COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO

(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 148 del 30-12-2019

OGGETTO: Stabilizzazione dei lavoratori titolari di contratto di lavoro a tempo determinato e part time.

L'anno **duemiladiciannove addì trenta del mese di dicembre** alle ore 12:20, in Vallelunga Pratameno nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, in seguito a convocazione nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Cognome e nome	Qualifica	P/A
Avv. TOMMASO PELAGALLI	SINDACO	P
Sig.ra SAMANDA MINISTERI	VICE SINDACO	P
MARIO DI GANGI	ASSESSORE	P
SIG. SALVATORE OGNIBENE	ASSESSORE	P
GAETANO GABRIELE SALAMONE	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n° 5 e assenti n° 0

Assume la presidenza il Signor Avv. TOMMASO PELAGALLI in qualità di SINDACO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune DOTT.SSA Lucia Maniscalco

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Oggetto: Stabilizzazione dei lavoratori titolari di contratto di lavoro a tempo determinato e part time.

Il sottoscritto CAPO AREA AMMINISTRATIVA sottopone all'esame della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione

formulata su conforme indirizzo dell'Amministrazione comunale, sulla quale, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.276/2000 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

RICHIAMATE:

la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 21/12/2018, approvativa del Piano triennale del fabbisogno di personale 2018/2020, e le successive delibere n. 60 del 12/06/2019 "Approvazione programmazione del fabbisogno del personale, triennio 2019-2021 - Eccedenza personale " e n. 63 del 19/06/2019 modificative e approvative del piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021, che dispongono la stabilizzazione di n. 30 unità così suddivisi:

- N. 10 Categoria C 1 a 18 ore settimanali;
- N. 2 Categoria C 1 a 24 ore settimanali;
- N. 1 Categoria B 1 a 20 ore settimanali;
- N. 3 Categoria A1 a 18 ore settimanali;
- N. 14 Categoria A1 a 21 ore settimanali.

RILEVATO che:

- l'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, nel recepire la disciplina contenuta nell' art. 4, commi 6, 7, 8, 9 e 9 bis del D. L. n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, impartisce disposizioni volte a favorire l'assunzione a tempo indeterminato, tramite procedure di stabilizzazione, del personale precario utilizzato negli enti locali siciliani;
- la L.R. 29 dicembre 2016, n. 27, recante "Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario" ha previsto, al co. 1, dell'art. 3, rubricato "Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario" la possibilità di adottare le procedure di cui all'art. 4, co. 6 e 8, del D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, per gli anni 2017 e 2018: *Al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, i comuni possono adottare le procedure previste dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con priorità per le procedure di cui al comma 6, negli anni 2017 e 2018, aggiungendo, al limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse previste dall'articolo 9, comma 28, ottavo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, a condizione che siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le assunzioni secondo le procedure di cui al presente comma sono regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative nonché per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, è uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015;*
- l'art. 3, comma 6, della citata legge regionale 5/2014 ha disposto che per le assunzioni di soggetti inseriti nell'elenco di cui all' art. 30, comma 1, della l.r. 5/2014, ai comuni "a decorrere dalla data di assunzione, per l'intera durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo [nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015] parametrato in base ai soggetti assunti".
- il D.Lgs. 25/05/2017, 75, ha dettato " Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", prevedendo all'art. 20 le norme sul superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni;
- l'art. 20 del suddetto d.lgs. 75/2017, infatti, detta speciali disposizioni volte ad offrire una tutela rispetto a forme di precariato protrattesi nel tempo, valorizzando, nel rispetto delle regole di cui all'art. 97 Cost., le professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di ciascuna amministrazione;
- la circolare del Ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione n. 3/2017 del 23.11.2017 ha dettato indirizzi operativi per l'applicazione della speciale disciplina volta al superamento del precariato;

- le procedure di reclutamento speciale transitorio previste dalla richiamata normativa debbono svolgersi nel triennio 2018/2020 e sono rivolte ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 del citato art. 20;
- in particolare, l'art. 20, comma 1 consente l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato che possiede tutti i seguenti requisiti:
 - a) risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che deve procedere all'assunzione;
 - b) sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale - ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge - in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
 - c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l'amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina poi il riferimento per l'amministrazione dell'inquadramento da operare, senza necessità poi di vincoli ai fini dell'unità organizzativa di assegnazione;
- l'art. 20, comma 2, consente alle amministrazioni, per il triennio 2018-2020, di bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, finalizzate alla stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato del personale non dirigenziale che possiede tutti i seguenti requisiti:
 - a) risulti titolare, successivamente alla data del 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile (contratto a tempo determinato o contratto di collaborazione coordinata e continuativa) presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
 - b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- la richiamata legge regionale n. 27/2016 recante "Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario", adeguandosi alla disciplina nazionale in materia di precariato, ha disciplinato conseguentemente la stabilizzazione del personale c.d. precario;
- l'art. 3 della citata L.R. 27/2016 dispone al comma 8, nell'ottica del superamento del precariato, che la mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni, entro il termine del 31 dicembre 2018, dei processi di stabilizzazione ai sensi dello stesso articolo, nella misura consentita dalle vigenti disposizioni, sussistendo i presupposti di cui ai commi 1 e 2 (spazi assunzionali), a decorrere dal 2019 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa sostenuta dall'ente di cui al comma 18 per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai sensi del medesimo comma;
- al comma 9 stabilisce che in armonia con la disposizione prevista dall'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 30, comma 3, e dall'articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2018;
- al comma 10 poi, la Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015, secondo le seguenti modalità:
 - a) per i comuni si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune;
- la L.R. 8 maggio 2018, n. 8 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale" ha armonizzato, con l'art. 26, la disciplina sulle stabilizzazioni dei precari delle autonomie locali in Sicilia con quella prevista in ambito nazionale dal D.Lgs. n. 75/2017;
- la L.R. 8/2018, art. 26, co. 4, ha apportato modifiche al comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 sostituendo le parole "31 dicembre 2018" con le parole "31 dicembre 2020" e le parole "a decorrere dal 2019" sono sostituite dalle parole "a decorrere dal 2021" sicché in atto le procedure di stabilizzazione avviate nel 2018 devono concludersi entro il 31 dicembre 2020 e la decurtazione delle somme per i comuni che non provvedono alla stabilizzazione nei suddetti termini decorre dal 2021;
- il co. 5 dello stesso art. 26, ha previsto che, per le finalità inerenti al superamento del precariato, per il triennio 2018- 2020, è altresì utilizzabile la spesa di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolata in misura corrispondente alla media del triennio 2015-2017 e, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al calcolo della spesa per il personale, al netto del contributo erogato dalla Regione, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40 bis, comma 1 del decreto Suppl. ord. n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 21 dell'11-5-2018 (n. 21) 27 legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, e che prevedano nei

propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;

- il co. 6 ha previsto che: Ferme restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, provvedono ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche part-time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi;
- Il co. 7 prevede che: Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 6, a totale ed esclusivo carico delle risorse regionali gravanti sui capitoli 191310, 191301 e 191320, non sono soggette ai vincoli e ai limiti della spesa del personale propria dei singoli enti;
- Il co. 8 inoltre: La copertura finanziaria degli interventi previsti dal presente articolo è assicurata per l'esercizio finanziario 2018 dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l'esercizio finanziario 2018. A tal fine il Ragioniere generale è autorizzato, previa delibera di Giunta, ad iscrivere su richiesta del dipartimento regionale delle autonomie locali le relative somme sui pertinenti capitoli di bilancio (191310 e 191320);
- l'art. 22 della L.R. 1/2019 stabilisce, al co. 2, che, con riferimento all'art. 3, della L.R. 27/2016 e all'art. 26, co.6, della L.R. 8/2018, le procedure di reclutamento straordinario volte al superamento del precariato storico prescindono dalle procedure rivolte all'esterno e sono interamente riservate ai soggetti richiamati nello stesso articolo 26, e, al co. 3, che il reclutamento con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27 è requisito utile ai fini dell'applicazione dell'art. 20, co. 1, lett. b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
- la L.R. 15/2019 del 6 agosto 2019 "Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di autonomie locali" all'art. 3, co. 3, sostituisce il co. 3 dell'art. 22 della L.R. 1/2019 con il seguente: Il reclutamento con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2016, n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27 e all'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, per i lavoratori individuati dall'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, è requisito utile ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»;

RILEVATO che in atto la spesa per i contratti a termine grava in parte sul Fondo Straordinario di cui all'art. 30, co. 7, della L.R. 5/2014 (co. 1, art. 6, L.R. 5/2014) per € 197.629,31 nonché per la quota complementare a carico dell'Ente mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione (co. 1, art. 6, L.R. 5/2014) per € 252.964,00;

VISTE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 21/12/2018 ad oggetto " Programmazione del fabbisogno di personale triennio 2018-2020- Piano delle assunzioni 2018-2020. Approvazione", al cui interno sono inseriti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile nonché il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 12/06/2019 ad oggetto " Approvazione programmazione del fabbisogno di personale 2019-2021- Eccedenza di personale", al cui interno sono inseriti i pareri di regolarità tecnica e contabile nonché il parere favorevole del revisore contabile (acquisito al prot. n. 5495 del 6 giugno 2019), che prevede tra l'altro il piano delle assunzioni secondo le procedure di cui all'art. 20, co. 1 del D.Lgs. 75/2017;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 19/06/2019 ad oggetto "Modifica atto deliberativo n. 60 dell'11 giugno 2019 "Approvazione programmazione del fabbisogno di personale, triennio 2019-2021- Eccedenza di personale", al cui interno sono inseriti i pareri di regolarità tecnica e contabile, che modifica il piano delle assunzioni del triennio 2019-2021 relativamente alle unità di personale di cat. C1 da stabilizzare a 24 ore;

RITENUTO dover dare attuazione alle disposizioni normative sopra citate procedendo alla stabilizzazione di tutto il personale in atto titolare di contratto a tempo determinato presso questo Ente;

DATO ATTO che:

- per il completamento della procedura di stabilizzazione si è proceduto all'attivazione dell'iter prescritto dall'art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. con riguardo all'unica unità di categoria C in disponibilità, conclusasi con riscontro negativo da parte del Comune di Mussomeli in qualità di ente datore di lavoro, giusta la nota della dipendente Rosalia Genco Russo in disponibilità, acquisita al prot. n. 9307 del 19/09/2019 di questo Ente, con la quale la stessa dichiara di non avere interesse a concorrere in ordine alle procedure di reclutamento speciale del Comune di Valledlunga Pratameno, mentre, con riguardo all'unità inquadrata in qualifica dirigenziale, non si è reputato necessario attivare le procedure di mobilità

di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i stante che questo Ente non ha posti di qualifica dirigenziale da ricoprire;

- per la suddetta finalità è stata altresì attivata, con nota n. 10486 del 21/10/2019 indirizzata al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e p.c. al Dipartimento della Funzione Pubblica presso l'Assessorato Regionale del Lavoro, la procedura di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, a cui non si è dato riscontro entro i prescritti quarantacinque giorni;
- con nota n. 57938 del 29 ottobre 2019, acquisita al prot. di questo Ente n.10909 del 31/10/2019, l'Assessorato Regionale del Lavoro- Dipartimento della Funzione Pubblica ha confermato che il personale in mobilità di cui al comma 1, dell'art. 34 del D.lgs n. 165/2001 è quello risultante nell'allegato "A" del D.D.G. n. 9018/2018 che comprende un'unica dipendente in disponibilità per la quale si è già avuto riscontro negativo secondo quanto sopra espresso;
- sulla presente proposta di deliberazione è necessario acquisire i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile nonché il parere dell'Organo di revisione contabile, relativamente alla compatibilità di bilancio a regime, sebbene un preventivo parere sia già stato acquisito, non specificamente sulla compatibilità di bilancio a regime, sulla proposta di deliberazione inerente il piano del fabbisogno di personale 2019/2021 approvata con la deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 12/06/2019, successivamente modificata con la deliberazione n. 63 del 19/06/2019;
- sono pervenute n. 30 richieste di stabilizzazione presentate dal personale titolare di contratto di lavoro a tempo determinato, a seguito di regolare avviso pubblico interno;
- in data 09 ottobre 2019, si è svolta una seduta di contrattazione collettiva integrativa in applicazione dell'art. 7, co. 4, del C.C.N.L. del 21/05/2018 "Funzioni Locali", giusto il verbale redatto in quella sede, da cui risulta l'intervenuta intesa sulla proposta di elevazione del contingente dei contratti a *part time* rispetto alla percentuale stabilita dal CCNL "Funzioni Locali" stipulato in data 21/05/2018;

RILEVATO che l'Amministrazione Comunale ha evidenziato, in sede di riunione del 13 dicembre 2019, l'esigenza che si provveda ad incrementare le ore di impegno settimanale dell'agente di P.M. Calogero Giali fino alla concorrenza di ventiquattro ore per comprovate esigenze di servizio, per evitare che la riduzione dell'impegno orario settimanale produca effetti negativi sul controllo del territorio, nonché, inoltre, per evitare disparità di trattamento tra i due dipendenti con tempo di lavoro parziale in servizio presso la P.M.;

DATO ATTO che

- con deliberazione di G.M. n. 111 del 21/12/2018 ad oggetto " *Programmazione del fabbisogno del personale, triennio 2018-2020 - Piano delle assunzioni 2018/2020 Approvazione*", la dotazione organica è stata rideterminata come di seguito:

Tabella 1. Personale a tempo indeterminato

Aree	Cat. A			Cat. B			Cat. C			Cat. D			Cat. D3			Totale		
	Dot.	Occ.	Vac.	Dot.	Occ.	Vac.	Dot.	Occ.	Vac.									
I	2	0	2	5	2	3	10	2	8	1	1	0	1	0	1	19	5	14
II	0	0	0	0	0	0	3	1	2	1	1	0	0	0	0	4	2	2
III	5	3	2	1	1	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	10	8	2
Tot.																33	15	18

Tabella 2. Personale a tempo indeterminato Part time

Aree	Cat. A			Cat. B			Cat. C			Cat. D			Cat. D3			Totale		
	Dot.	Occ.	Vac.	Dot.	Occ.	Vac.	Dot.	Occ.	Vac.									
I	6	0	6	1	0	1	7	0	7	2	0	2	0	0	0	16	0	16
II	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
III	11	0	11	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Tot.																30	0	30

- la rideterminazione è scaturita da esigenze di stabilizzazione a tempo indeterminato del personale in atto con contratto di lavoro a tempo determinato e part time e riguarda n. 30 unità come di seguito:

A: 14 unità al 58,33%;

B: 1 unità al 55,56%;

C: 13 unità al 50%;

C: 2 unità al 66,66%;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 147 del 27 dicembre 2019 con la quale, tra l'altro, è stato disposto di proseguire la posizione di comando presso la "S.R.R. Servizi e impianti srl", *società in house* della S.R.R. Caltanissetta provincia nord, per la gestione del servizio di igiene ambientale dei comuni costituenti l'Ambito territoriale ottimale 3 Caltanissetta provincia nord, con l'esclusione dei comuni di San Cataldo e Caltanissetta, il personale come di seguito individuato, dal 1° gennaio al 29 febbraio 2019, con le stesse mansioni al momento ricoperte:

Cognome e nome	Qualifica	Categoria contrattuale	Categoria economica	Ore settimanali
Cardinale Giuseppe	Operatore ecologico	A	A1	21
Giunta Salvatore	"	A	A1	21

Gulino Ciro	"	A	A1	21
La Duca Mario	"	A	A1	18
Messina Ignazio	"	A	A1	18
Ministeri Maurizio	"	A	A1	21
Misuraca Vincenzo	"	A	A1	21

a seguito dell'acquisizione al n. 12712 di protocollo del 24 dicembre 2019 con la quale la S.R.R. servizi ed Impianti rappresenta di avere prorogato fino al 29 febbraio 2020 il contratto di servizio con la Srr Ato 3 Caltanissetta provincia Nord, al fine di evitare l'interruzione del servizio, non essendosi concluso l'iter procedurale per l'affidamento mediante gara del servizio integrato dei rifiuti urbani e assimilati;

VISTE le leggi sopra richiamate:

- legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5;
- L.R. 29 dicembre 2016, n. 27;
- D.Lgs. 25/05/2017, n. 75;
- L.R. 8 maggio 2018, n. 8;
- L.R. 22 /02/2019, n. 1;
- L.R. del 6 agosto 2019, n. 15;

VISTO il D.Lgs. 267/200 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

SI PROPONE

-Di approvare la dotazione organica del personale come sopra riportata nelle tabelle 1) e 2);

-Di confermare la procedura di stabilizzazione attraverso l'applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 20, co. 1, del D.Lgs. 75/2017 alla luce di quanto sancito dall'art. 22, co. 2 e 3 della L.R. 1/2019 e s.m.i., già avviata con i richiamati atti deliberativi di Giunta Comunale e in particolare con le delibere n. 60 del 12/06/2019 e n. 63 del 19/06/2019, rettificando all'uopo la deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 12/06/2019 ad oggetto " Approvazione programmazione del fabbisogno di personale 2019-2021- Eccedenza di personale", nella parte in cui prevede, per mero errore materiale, comprovato dal percorso logico giuridico, che il piano delle assunzioni sarà attuato secondo le procedure di cui all'art. 20, co. 1, lett. a), dovendosi intendere ai sensi dell'art. 20, co. 1 del D.Lgs. 75/2017;

-Di incrementare le ore di impegno settimanale dell'Agente di P.M. Calogero Giali da 18 a 24 ore a modifica del Piano triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 sopra richiamata;

-Di assumere, a conclusione della procedura di stabilizzazione già avviata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, presso questo Ente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e part time, n. 23 unità di il personale come in elenco, titolari di contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi della L.R. n. 21/2003 e della L.R. n. 85/95, di cui all'elenco sotto riportato inquadrandoli come di seguito:

DATI LAVORATORE					Rif. Normativo				
N.	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	L.R. 85/95	L.R. 21/03	CAT.	ORE SETT.	PROFILO
1	Amenta	Angelo	Vallelunga P.	26/07/1968		X	C	18	Istruttore
2	Amico	Salvatore	S. Cataldo (CL)	28/02/1969		X	A	21	Operatore
3	Cappellino	Pietro	Caltanissetta	11/11/1966		X	C	18	Istruttore
4	Castiglione	Antonio	Vallelunga P.	12/06/1968		X	A	18	Operatore
5	Criscione	Giovanni	S. Caterina Villamosa (CL)	07/07/1968		X	A	21	Operatore
6	Di Bella	Giuseppe	Vallelunga P.	10/04/1965		X	A	21	Operatore
7	Di Pasquale	Angela	Vallelunga P.	08/02/1969		X	A	21	Operatore
8	Dragna	Salvatore	Corleone	26/05/1966		X	C	18	Istruttore

9	Falcone	Tommaso	Vallelunga P.	29/07/1964		X	A	21	Operatore
10	Franco	Maria Loreta	Caltanissetta	23/09/1967		X	C	18	Istruttore
11	Gaeta	Rosa Maria	Vallelunga P.	14/07/1966		X	A	21	Operatore
12	Giali	Calogero	Vallelunga P.	31/10/1963		X	C	24	Istruttore (Agente di Polizia Municipale)
13	Gulino	Calogero	Caltanissetta	11/12/1968		X	C	18	Istruttore
14	Ministeri	Giovanni	Vallelunga P.	15/04/1971	X	X	B	20	Esecutore
15	Mistretta	Maurizio	Vallelunga P.	14/07/1969		X	A	21	Operatore
16	Pirronitto	Rina	Vallelunga P.	11/07/1968		X	C	18	Istruttore
17	Ruffino	Rita Loreta	Caltanissetta	09/07/1965	X		C	24	Istruttore
18	Salvaggio	Santa	Vallelunga P.	14/05/1967		X	C	18	Istruttore
19	Sinatra	Salvatore	Vallelunga P.	22/11/1964		X	C	18	Istruttore
20	Spoto	Anna Maria	Vallelunga P.	03/03/1964		X	A	21	Operatore
21	Vento	Giovanna	Gorizia	14/06/1969		X	C	24	Istruttore (Agente di Polizia Municipale)
22	Vullo	Giuseppa	Vallelunga P.	03/02/1968		X	C	18	Istruttore
23	Zingarello	Calogera	Vallelunga P.	10/11/1967		X	A	21	Operatore

-Di assumere, a conclusione della procedura di stabilizzazione già avviata, a decorrere dal 1° marzo 2020, presso questo Ente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e part time, n. 7 unità di il personale come in elenco, titolari di contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi della L.R. n. 21/2003 e della L.R. n. 85/95, di cui all'elenco sotto riportato inquadrandoli come di seguito, per i quali viene **autorizzata** la prosecuzione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale in essere presso questo Ente fino alla data del 29 febbraio 2019:

DATI LAVORATORE					Rif. Normativo				
N.	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	L.R. 85/95	L.R. 21/03	CAT.	ORE SETT.	PROFILO
1	Cardinale	Giuseppe	Vallelunga P.	17/01/1971		X	A	21	Operatore
2	Giunta	Salvatore	Vallelunga P.	16/02/1970		X	A	21	Operatore
3	Gulino	Ciro	Vallelunga P.	03/09/1971		X	A	21	Operatore
4	La Duca	Mario	Vallelunga P.	30/05/1969		X	A	18	Operatore

5	Messina	Ignazio	Vallelunga P.	01/01/1968		X	A	18	Operatore
6	Ministeri	Maurizio	Vallelunga P.	01/01/1971		X	A	21	Operatore
7	Misuraca	Vincenzo	Vallelunga P.	19/03/1973		X	A	21	Operatore

-di dare atto:

- che i predetti dipendenti vengono inquadrati in categoria e profilo professionale corrispondenti a quella del contratto a tempo determinato vigente alla data del 31 dicembre 2015 e tuttora in essere, per le ore a fianco di ciascun dipendente riportato in elenco;
- che ai predetti viene corrisposto il trattamento economico previsto per la categoria e il profilo di inquadramento dal vigente CCNL delle Funzioni Locali;
- che la spesa annuale necessaria per la stabilizzazione ammonta a complessivi € 450.593,31 (di cui € 197.629,31 gravanti sul Fondo straordinario di cui all'art. 30, co. 7, della L.R. 5/2014 e s.m.i. ed € 252.964,00 gravanti sulla quota complementare a carico dei trasferimenti ordinari dalla Regione al Comune);
- sulla presente proposta di deliberazione è necessario acquisire i pareri di regolarità tecnica, il parere di regolarità contabile nonché il parere del Responsabile del Servizio Finanziario e dell'Organo di revisione contabile, relativamente alla compatibilità di bilancio a regime, sebbene un preventivo parere sia stato già acquisito, non specificatamente sulla compatibilità di bilancio a regime, sulla proposta di deliberazione inerente il piano del fabbisogno di personale 2019/2021 approvata con la deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 12/06/2019, successivamente modificata con la deliberazione n. 63 del 19/06/2019;

- **di approvare** l'allegato schema di contratto individuale di lavoro (All.A);

- **di incaricare** il responsabile dell'area amministrativa di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro secondo l'allegato schema;

- **di trasmettere** copia della presente all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza;

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di procedere alla stipula dei contratti a tempo indeterminato.

Il Capo area amministrativa
D.ssa Monachino Maria G.

PARERI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità' tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto

19-12-2019

IL CAPO AREA
F.to D.ssa MARIA GIUSEPPINA
MONACHINO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge Regionale 23.12.2000, n. 30, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità' contabile sulla deliberazione di cui all'oggetto La proposta, in coerenza con le politiche regionali, attua la stabilizzazione del personale precario così detto "storico" in forza presso l'Ente. Si tratta di n. 30 unità di personale rispettivamente n. 10 categoria C1 , n. 1 categoria B1 e n. 17 categoria A1, variamente utilizzato dall'ente in diversi servizi, spesso indispensabili per il corretto funzionamento. Da lì la necessità, negli anni, delle continue proroghe ed oggi, in conclusione, della stabilizzazione in organico compatibilmente con il piano di fabbisogno approvato, giusta delibera di Giunta Municipale n. 63 del 19/06/2019 rettificata dalla presente proposta per esigenze di servizio attinenti l'attività di controllo del territorio.

La proposta espressamente richiede valutazioni in merito alla "compatibilità di bilancio a regime" della spesa cui l'ente dovrà farsi carico.

Ferma l'evoluzione normativa intervenuta a garanzia delle legittimità della procedura, da ultimo l'art. 22 della L.r. 1/2019 così come modificato con art. 3 comma 3 della L.r. 15/2019 rendendo applicabile, per le fattispecie in esame, l'art. 20 comma 1 del D. Lgs. 75/2017. Resta cruciale la valutazione della sostenibilità finanziaria a regime dell'operazione di stabilizzazione di tutto il citato personale precario.

L'art. 3 della L.r. 26/2016

- Nel comma 10 prevede che "La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015, secondo le seguenti modalità:
- b) per i comuni si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune;
- Nel comma 21 prevede che "Per l'erogazione del contributo di cui al comma 6, per i percorsi di stabilizzazione previsti dai commi 7 e 17 nonché per le misure di fuoriuscita di cui ai commi 19 e 20 la spesa è quantificata in 226.700 migliaia di euro annui dal 2019 al 2038, da iscriverne in un apposito fondo del Dipartimento bilancio e tesoro. Per le medesime finalità la quota complementare di cui al comma 10, lettere a) e d), per unità di personale, è assicurata mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti ordinari.

Risulta agli atti certificazione da parte dell'Ente attinente la quota complessivamente spesa al 31/12/2015 in conto personale precario ex contrattista per un totale di Euro 450.593,31 così ripartita: a) Euro 197.629,31 come quota contributo straordinario ai sensi dell'art. 30 comma 7 della l.r. 5/2014 e la somma di Euro 252.964,00 come quota complementare ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.r 5/2014.

Il personale interessato risulta essere così ripartito:

- n. 10 categoria C1 a 18 /36 ore settimanali;
- n. 2 categoria C1 a 24 /36 ore settimanali;
- n. 1 categoria B1 a 20/36 ore settimanali;
- n. 3 categoria A1 a 18/36 ore settimanali;
- n. 14 categoria A1 a 21 ore settimanali.

Alla luce della su esposta normativa appare evidente che il Comune di Vallelunga Pratameno per il personale precario dovrebbe ottenere un contributo di 197.629,31 a fronte di una spesa "storicizzata" di Euro 450.593,31 e decurtazione del contributo corrente regionale all'ente per Euro 252.964,00 divenuto "Quota complementare" vincolata a carico dei trasferimenti correnti da destinare a garanzia del numero di ore lavoro contrattualizzato al 31/12/2015.

La proposta prevede un incremento di personale addetto alla vigilanza da 18 a 24 ore settimanali con un ulteriore incremento di costo annualizzato di Euro 4.959,77.

L'elevato numero di personale da stabilizzare se rapportato al personale ancora presente presso l'Ente pari a 11 unità a tempo pieno ed indeterminato con decorrenza 01 gennaio 2020, se da un lato rende necessaria l'attivazione della procedura di stabilizzazione così come già previsto da diversi anni anche alla luce della storicizzazione della spesa fino al 2038 (a quadro normativo invariato) dall'altro impone una valutazione **oggettiva e selettiva** sia di riorganizzazione degli uffici sia di verifica delle professionalità presenti oltre all'avvio di piani formativi individualizzati tali da garantire un adeguato livello quali-quantitativo dei servizi ai cittadini.

Si rende sempre più urgente l'affiancamento di personale fino ad oggi precario con il personale prossimo al collocamento a riposo in modo da permettere la sostituzione di responsabili di ufficio senza impatti negativi nella gestione.

A ciò va aggiunto un forte elemento legato alla innovazione introdotta in maniera preponderante con lo sviluppo di piattaforme informatiche sempre più evolute tali da migliorare la produttività del personale

esistente ad invarianza di costo. Qualora necessario i dipendenti disponibili potranno essere oggetto di appositi piani formativi individualizzati. Appare indubbio che oggi, grazie allo sviluppo tecnologico, l'elemento produttività nella gestione delle risorse umane risulta essere cruciale. L'eventuale inefficienza non potrà che avere riflessi diretti sui cittadini contribuenti sia come aumento della tassazione locale sia come mancata erogazione di servizi.

Sotto l'aspetto finanziario la riduzione dei trasferimenti correnti liberi a seguito della determinazione della quota completare per il mantenimento delle ore di lavoro previsti al 31/12/2015 ha comportato un aumento della rigidità della spesa corrente. Tant'è che a seguito della stabilizzazione gli incrementi contrattuali ivi previsti non potranno che essere a carico del bilancio dell'ente (così come già avvenuto con gli oneri da rinnovo contrattuale C.C.N.L. 2016-2018 e per i prossimi rinnovi).

D'altronde la quota relativa al contributo straordinario di cui all'art. 30 comma 7 della L.r. 5/2014 risulta già ridotta del 4% come da ultimo riparto per l'anno 2019 giusto D.D.G. 525 del 10/12/2019. Ad ulteriore riprova che quanto stabilito nell'art. 3 comma 21 della L.r. 26/2016 non appare di grande garanzia.

In tal senso sembra verosimile prevedere una graduale riduzione della contribuzione straordinaria con disimpegno progressivo della regione nei prossimi anni.

Dal 2020 entra a regime il nuovo appalto di servizio per la raccolta e smaltimento rifiuti in gestione alla S.R.R. Caltanissetta Nord. Ciò comporterà il rientro di personale comandato, oggetto della procedura di stabilizzazione, che non potrà più essere inserito nel piano finanziario per il servizio di raccolta rifiuti e che impatterà integralmente sul bilancio dell'Ente. Si è riscontrato inoltre, negli ultimi anni, che il piano finanziario TARI è allineato a un costo medio di servizio pari a Euro 510 -530 mila. Ciò verosimilmente comporterà da un lato l'adeguamento tariffario (aumento di circa il 20% dell'ultima tariffa approvata) e dall'altro un adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità di circa 30.000,00 Euro/annui.

La valutazione ipotizzata di stabilizzare i contrattisti a 30 ore comporterebbe un incremento di costo di oltre 220.000,00 rendendo di fatto non sostenibile la spesa se non mediante adeguamento delle politiche fiscali (aumento IMU- TASI) e/o incremento delle quote di compartecipazione dei servizi pubblici erogati in particolare del trasporto pubblico scolastico. Identicamente una ipotesi di stabilizzazione generalizzata a 24 ore comporterebbe un incremento di costo di oltre 90.000,00 con corrispondente adeguamento della capacità di spesa dell'Ente. Il tutto restando fermi i servizi ad oggi erogati tra cui è riscontrato in forte aumento l'intervento pubblico nel settore sociale in particolare per gli istituti d'obbligo – ricoveri presso strutture e assistenza a minori disabili – la cui spesa risulta essere obbligatoria per legge (circa 50.000,00 Euro / annui).

Fermi i limiti come sopra espressi si esprime il parere favorevole alla proposta avanzata.

27-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
F.to Domenico Indelicato

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;

DATO ATTO che sulla proposta medesima sono stati espressi i pareri di cui all'art. 53 della legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche ed è stato acquisito il parere del Revisore dei conti (prot. n. 12771 del 30/12/2019);

VISTI: il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area amministrativa; il parere di regolarità contabile e il parere sulla compatibilità di bilancio a regime espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria; il parere sulla compatibilità di bilancio espresso dal revisore dei conti; il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale del Comune; tutti allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che si rende necessaria la stabilizzazione a tempo indeterminato e parziale, come in elenco, del personale dipendente titolare di contratto determinato e parziale, a conclusione della procedura intrapresa, dando attuazione alle disposizioni normative enunciate nella proposta di deliberazione che precede;

VISTI gli atti deliberativi e regolamentari richiamati nella su estesa proposta di deliberazione;
VISTE in particolare: la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 21/12/2018 ad oggetto “ Programmazione del fabbisogno di personale triennio 2018-2020- Piano delle assunzioni 2018-2020. Approvazione”; la deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 12/06/2019 ad oggetto “ Approvazione programmazione del fabbisogno di personale 2019-2021- Eccedenza di personale”; la deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 19/06/2019 ad oggetto “Modifica atto deliberativo n. 60 dell’11 giugno 2019 -Approvazione programmazione del fabbisogno di personale, triennio 2019-2021- Eccedenza di personale”;
Viste altresì le deliberazioni di G.M. n. 145 e n. 147 del 27/12/2019;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana”;
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTI il d.lgs. 118/2011;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;
CON votazione palese ed unanime,

DELIBERA

-Di approvare e far propria la proposta di deliberazione che precede:

-Di confermare la procedura di stabilizzazione attraverso l’applicazione delle disposizioni normative di cui all’art. 20, co. 1, del D.Lgs. 75/2017 alla luce di quanto sancito dall’art. 22, co. 2 e 3 della L.R. 1/2019 e s.m.i., già avviata con i richiamati atti deliberativi di Giunta Comunale e in particolare con le delibere n. 60 del 12/06/2019 e n. 63 del 19/06/2019, rettificando all’uopo la deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 12/06/2019 ad oggetto “ Approvazione programmazione del fabbisogno di personale 2019-2021- Eccedenza di personale”, nella parte in cui prevede, per mero errore materiale, comprovato dal percorso logico giuridico, che il piano delle assunzioni sarà attuato secondo le procedure di cui all’art. 20, co. 1, lett. a), dovendosi intendere ai sensi dell’art. 20, co. 1 del D.Lgs. 75/2017;

-Di incrementare le ore di impegno settimanale dell’Agente di P.M. Calogero Giali da 18 a 24 ore a modifica del Piano triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 sopra richiamata;

-Di assumere, a conclusione della procedura di stabilizzazione già avviata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, presso questo Ente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e part time, n. 23 unità di il personale come in elenco, titolari di contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi della L.R. n. 21/2003 e della L.R. n. 85/95, di cui all’elenco sotto riportato inquadrandoli come di seguito:

DATI LAVORATORE					Rif. Normativo				
N.	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	L.R. 85/95	L.R. 21/03	CAT.	ORE SETT.	PROFILO
1	Amenta	Angelo	Vallelunga P.	26/07/1968		X	C	18	Istruttore
2	Amico	Salvatore	S. Cataldo (CL)	28/02/1969		X	A	21	Operatore
3	Cappellino	Pietro	Caltanissetta	11/11/1966		X	C	18	Istruttore
4	Castiglione	Antonio	Vallelunga P.	12/06/1968		X	A	18	Operatore
5	Criscione	Giovanni	S. Caterina Villamosa (CL)	07/07/1968		X	A	21	Operatore
6	Di Bella	Giuseppe	Vallelunga P.	10/04/1965		X	A	21	Operatore
7	Di Pasquale	Angela	Vallelunga P.	08/02/1969		X	A	21	Operatore
8	Dragna	Salvatore	Corleone	26/05/1966		X	C	18	Istruttore
9	Falcone	Tommaso	Vallelunga P.	29/07/1964		X	A	21	Operatore

10	Franco	Maria Loreta	Caltanissetta	23/09/1967		X	C	18	Istruttore
11	Gaeta	Rosa Maria	Vallelunga P.	14/07/1966		X	A	21	Operatore
12	Giali	Calogero	Vallelunga P.	31/10/1963		X	C	24	Istruttore (Agente di Polizia Municipale)
13	Gulino	Calogero	Caltanissetta	11/12/1968		X	C	18	Istruttore
14	Ministeri	Giovanni	Vallelunga P.	15/04/1971	X	X	B	20	Esecutore
15	Mistretta	Maurizio	Vallelunga P.	14/07/1969		X	A	21	Operatore
16	Pirronitto	Rina	Vallelunga P.	11/07/1968		X	C	18	Istruttore
17	Ruffino	Rita Loreta	Caltanissetta	09/07/1965	X		C	24	Istruttore
18	Salvaggio	Santa	Vallelunga P.	14/05/1967		X	C	18	Istruttore
19	Sinatra	Salvatore	Vallelunga P.	22/11/1964		X	C	18	Istruttore
20	Spoto	Anna Maria	Vallelunga P.	03/03/1964		X	A	21	Operatore
21	Vento	Giovanna	Gorizia	14/06/1969		X	C	24	Istruttore (Agente di Polizia Municipale)
22	Vullo	Giuseppa	Vallelunga P.	03/02/1968		X	C	18	Istruttore
23	Zingarello	Calogera	Vallelunga P.	10/11/1967		X	A	21	Operatore

-Di assumere, a conclusione della procedura di stabilizzazione già avviata, a decorrere dal 1° marzo 2020, presso questo Ente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e part time, n. 7 unità di il personale come in elenco, titolari di contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi della L.R. n. 21/2003 e della L.R. n. 85/95, di cui all'elenco sotto riportato inquadrandoli come di seguito, per i quali viene **autorizzata** la prosecuzione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale in essere presso questo Ente fino alla data del 29 febbraio 2019:

DATI LAVORATORE					Rif. Normativo				
N.	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	L.R. 85/95	L.R. 21/03	CAT.	ORE SETT.	PROFILO
1	Cardinale	Giuseppe	Vallelunga P.	17/01/1971		X	A	21	Operatore
2	Giunta	Salvatore	Vallelunga P.	16/02/1970		X	A	21	Operatore
3	Gulino	Ciro	Vallelunga P.	03/09/1971		X	A	21	Operatore
4	La Duca	Mario	Vallelunga P.	30/05/1969		X	A	18	Operatore
5	Messina	Ignazio	Vallelunga P.	01/01/1968		X	A	18	Operatore

6	Ministeri	Maurizio	Vallelunga P.	01/01/1971		X	A	21	Operatore
7	Misuraca	Vincenzo	Vallelunga P.	19/03/1973		X	A	21	Operatore

-di dare atto:

- che i predetti dipendenti vengono inquadrati in categoria e profilo professionale corrispondenti a quella del contratto a tempo determinato vigente alla data del 31 dicembre 2015 e tuttora in essere, per le ore a fianco di ciascun dipendente riportato in elenco;
- che ai predetti viene corrisposto il trattamento economico previsto per la categoria e il profilo di inquadramento dal vigente CCNL delle Funzioni Locali;
- che la spesa annuale necessaria per la stabilizzazione ammonta a complessivi € 450.593,31 (di cui € 197.629,31 gravanti sul Fondo straordinario di cui all'art. 30, co. 7, della L.R. 5/2014 e s.m.i. ed € 252.964,00 gravanti sulla quota complementare a carico dei trasferimenti ordinari dalla Regione al Comune);

- **di approvare** l'allegato schema di contratto individuale di lavoro (All. A);

- **di incaricare** il responsabile dell'area amministrativa di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro secondo l'allegato schema;

- **di trasmettere** copia della presente all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

La Giunta

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

CON votazione palese ed unanime;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza.

L'Assessore Anziano
F.to Sig.ra SAMANDA MINISTERI

Il Presidente
F.to Avv. TOMMASO PELAGALLI

Il Segretario
F.to DOTT.SSA Lucia Maniscalco

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla residenza municipale,

Il Segretario
DOTT.SSA Lucia Maniscalco

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE del Comune, vista la L.R. n. 44/1991 così come integrata e modificata con la L.R. n. 23/1997,

DICHIARA

che il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente esecutivo dalla Giunta Comunale e viene trasmesso per gli adempimenti all'ufficio competente (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991).

Dalla residenza municipale, 30-12-2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA Lucia Maniscalco

Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo con nota prot. n. _____ del _____.

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA Lucia Maniscalco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Registro Pubblicazioni

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE del Comune, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line il giorno _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, 15-01-2020

Il Messo Comunale
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA Lucia Maniscalco

PER COMPETENZA

AREA

P.O. n. 1 - Amministrativa
P.O. n. 2 - Finanziaria
P.O. n. 3 - Tecnica

PER CONOSCENZA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA Lucia Maniscalco



**COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO
(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)**

Via Garibaldi, 180 – 93010 Tel. 0934.810011 – Fax 0934.810023
E-mail info@comune.vallelunga.cl.it- www.comune.vallelunga.cl.it

Contratto Individuale di Lavoro a Tempo Indeterminato

L'anno duemiladiciannove, il giornodel mese di presso il Comune di Vallelunga Pratameno,

tra

- Il Comune di....., C.F....., P. IVA....., qui rappresentato dalla D.ssa la quale interviene esclusivamente nella qualità di Responsabile della P.O. n. 1 – Area Amministrativa, nell' esercizio delle funzioni dirigenziali, di cui all'art. 53, comma 3 della L. 142/90 e ss.mm.ii. e di cui all'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, attribuitele con determinazione sindacale n° del
- e
- il dipendente, nato a (...) ile residente a in Vian....., C.F.

PREMESSO

- Che con Deliberazione di G.C. n. del, modificata con delibera di G.M. n. del ..., è stato approvato il Piano Triennale per il fabbisogno del personale 2019/2021 del Comune di VALLELUNGA PRATAMENO che prevede l'avvio e conclusione, nell'anno 2019, delle procedure speciali transitorie di cui all'art. 20 del D. Lgs. 75/2017 e di cui all'art. 3 della L.R. 27/2016, volte alla stabilizzazione dei soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato e a tempo determinato e parziale in servizio presso il Comune di VALLELUNGA PRATAMENO;
- Che con Legge Regionale n. 1 del 22 febbraio 2019, art. 22 (Legge di Stabilità 2019), il legislatore regionale siciliano ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 3 della L.R. n. 27 del 29.12.2016 e di cui all'art. 26, comma 6, della L.R. 8 maggio 2018, n. 8 sono da intendersi quali procedure di reclutamento straordinario volte al superamento del precariato storico, che prescindono dalle procedure rivolte all'esterno e sono interamente riservate ai soggetti richiamati nel medesimo art. 26, a norma del quale “il reclutamento con procedure di cui alle LL.RR. 85/95 e 16/2006, 21/2003

e 7/2007 è requisito utile ai fini dell'applicazione dell'art. 20, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 75/2017”;

- Che il Comune di VALLELUNGA PRATAMENO, nel rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica, delle sue capacità assunzionali e delle risorse disponibili, alla luce della citata normativa, intende procedere alla stabilizzazione di tutto il personale precario a tempo determinato, tramite il Piano di Reclutamento speciale previsto in via transitoria per il personale precario.
- Che, in esecuzione della normativa suddetta, si è provveduto ad attivare la procedura per acquisire le richieste di stabilizzazione da parte del personale titolare di contratto a tempo determinato e part-time, giusta la nota n.... del
- Che, con deliberazione di Giunta Comunale n. del....., immediatamente esecutiva, si è operata la modifica della dotazione organica del Comune di Vallelunga Pratameno secondo il piano triennale del fabbisogno di personale approvato con deliberazione di G.M. n... del, successivamente modificato con deliberazione di G.M. n.... del ed è stata approvata la stabilizzazione di n. 30 unità di personale titolare di contratto di lavoro a tempo determinato e part-time con decorrenza dal

Quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

1. TIPO DI RAPPORTO.

Rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e parziale, con orario diore settimanali.

2. INQUADRAMENTO.

Categoria Giuridica “C”

Profilo professionale “Istruttore” - Posizione economica “C1”

3.DATA DI DECORRENZA.

Il rapporto di lavoro di che trattasi avrà decorrenza economica e giuridica dalla data di sottoscrizione del presente.

4. PERIODO DI PROVA.

Il dipendente viene esonerato dal periodo di prova previsto dall' art. 20 del CCNL del 21/05/2018, in quanto già in servizio alla data di stipula del presente contratto da oltreanni.

5. TRATTAMENTO ECONOMICO.

La retribuzione mensile è quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Enti Locali 21/05/2018, con riferimento alla categoria, alla posizione economica di inquadramento, alle ore settimanali ed è attualmente quantificato in base al tabellare

annuo in euro....., oltre a tutti gli altri emolumenti fissi e periodici di carattere generale concessi al personale comunale dalla vigente normativa contrattuale, anch'essi rapportati alla durata della prestazione.

I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dal contratto integrativo decentrato.

L'eventuale assegno di famiglia è corrisposto per intero.

Sulle competenze lorde vengono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali.

Lo stipendio tabellare è fin da ora sottoposto ai successivi adeguamenti che verranno disposti dai contratti collettivi di lavoro.

6. SEDE DI LAVORO.

La sede di lavoro è stabilita presso gli Uffici della Casa Comunale sita in VALLELUNGA PRATAMENO, VIA

Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà, per esigenze di servizio, di assegnare il dipendente ad altra sede anche per lo svolgimento di diversa attività, oppure, in caso di necessità, la facoltà di impiegare il dipendente anche fuori della sede di servizio anche dopo il normale orario di lavoro.

7. ORARIO DI LAVORO.

L'orario di lavoro viene fissato inore settimanali articolate nell'orario di servizio stabilito dal Capo Area sulla base della normativa vigente e delle direttive dell'Amministrazione Comunale.

8. MANSIONI.

Al dipendente possono essere richieste tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di inquadramento in quanto professionalmente equivalenti con il profilo professionale definito al punto 2 del presente contratto.

9. INCOMPATIBILITA'.

Il contraente dichiara, sotto la propria personale responsabilità e mediante la sottoscrizione della presente, di non avere altri rapporti di impiego privati o pubblici, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, inconfiribilità o conflitto di interessi previste dall'art. 53 del decreto legislativo 165/2001 e del decreto legislativo 39/2013.

Il dipendente si obbliga a non svolgere attività che possano concretamente confliggere con quelle istituzionali del Comune e, comunque, a richiedere preventiva autorizzazione per lo svolgimento di qualunque ulteriore attività pur se occasionale. Resta inteso che eventuali situazioni

di “*conflitto di interessi*”, anche potenziale, del dipendente devono essere formalmente comunicate al Comune non solo all'inizio del rapporto di lavoro ma anche in costanza di esso.

Il dipendente è tenuto a prendersi cura degli interessi del datore di lavoro, astenendosi da atteggiamenti che possano pregiudicarli e si impegna a non creare situazioni di concorrenza ai danni del datore di lavoro medesimo. Cessato il rapporto di lavoro, il divieto viene meno, salvo che non sia pattuito in atto necessariamente scritto che comunque non vincoli più di anni tre; in ogni caso si dà applicazione ai divieti di cui all'art. 53 del decreto legislativo 165/2001 - comma 16 ter.

Il dipendente è tenuto al segreto d'ufficio e a mantenere riservate le informazioni apprese durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, non potendo trattenere in via diretta e/o confidenziale relazioni con organi di stampa e/o di comunicazione di massa sull'attività svolta, se non attraverso la preventiva autorizzazione scritta da parte del Capo Area.

10. OBBLIGHI DEL DIPENDENTE.

Al dipendente vengono consegnati copia del Codice di Comportamento, di cui al DPR 16/04/2013, n. 62, recante: “*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, vigente dal 04/06/2013*”, il codice di comportamento specifico di questo Ente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.... del.....nonché stralcio del contratto di lavoro vigente relativo al “*Codice Disciplinare*”, con obbligo di adeguare il suo comportamento a quanto ivi previsto. Il dipendente è consapevole che il codice disciplinare è pubblicato sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo

Il dipendente dichiara espressamente che rispetterà il contenuto del *Codice di Comportamento* consegnato e le misure previste dal “*Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*” adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.del e pubblicato online sul sito del Comune, alla sezione *Amministrazione Trasparente* nonché a quelli che saranno successivamente approvati da questo Ente.

11. TUTELA DEI DATI PERSONALI.

Il Comune garantisce al dipendente, che sottoscrivendo acconsente, che il trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro verrà svolto nel rispetto del decreto legislativo 196/2003 e succ. mod. ed integrazioni.

12. RISOLUZIONE.

Costituiscono condizioni risolutive del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di assunzione che ne costituisce il presupposto, la mancata produzione della documentazione richiesta al lavoratore e la mancanza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, o, altresì, la presentazione di dichiarazioni mendaci circa il possesso di requisiti per l'assunzione o la produzione di documentazione non veritiera.

13. NORME IN MATERIA DI SICUREZZA.

Il dipendente si obbliga, altresì, ad osservare scrupolosamente le norme e le istruzioni di servizio impartitegli dai responsabili del Comune e finalizzate all'osservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'integrità fisica dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo 81/2008.

14. DISPOSIZIONI DI RINVIO.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia ai Contratti collettivi nazionali di lavoro, al Contratto decentrato e alle disposizioni di legge vigenti in materia nonché ai regolamenti interni.

Il presente contratto individuale di lavoro viene redatto in triplice originale, di cui una viene consegnata contestualmente alla firma al dipendente, una rimane agli atti dell'Area Amministrativa/ Servizio Risorse Umane ed una verrà trasmessa all'Area Amministrativa per quanto di competenze.

Letto, confermato sottoscritto

IL DIPENDENTE

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
